

LUIGI MONTANARI

ANTONIO SERENA MONGHINI

La Società di Studi Romagnoli mancherebbe ad un dovere sociale se in questo convegno, che è il primo dopo la morte dell'illustre studioso, non ricordasse uno dei suoi primi e più affezionati soci quale fu S. E. il Cav. di Gran Croce Antonio Serena Monghini, Presidente Onorario della Corte di Cassazione, scomparso in Roma il 9 aprile 1958.

Altra commemorazione di Antonio Serena Monghini è stata tenuta dal prof. Francesco Zaccherini alla Deputazione di Storia Patria in Bologna ed ora noi lo commemoriamo in questa città di Forlì ove egli ha lasciato, ancor vivo, ricordo di sè per esservi stato pretore dal 1908 al 1917. Negli anni anteriori al primo conflitto mondiale non poche furono le agitazioni politiche che portarono i loro capi avanti al pretore Serena Monghini. Egli che conosceva, per personale esperienza, l'ardore della lotta politica, seppe usare tale moderazione ed equilibrio nel giudicare da meritare di essere, per ciò stesso, ancora ricordato. Di questo gli diede pubblicamente atto, nell'ultima assemblea della Cassa di Risparmio di Ravenna presieduta da Antonio Serena Monghini, un illustre parlamentare romagnolo, caro alla città di Forlì, che in quegli anni si presentò al suo giudizio per reati politici (*).

Nato a Ravenna il 22 luglio 1880 e laureatosi in Roma, Antonio Serena Monghini entrò in Magistratura col concorso per uditore giudiziario del luglio 1903. Nei primi anni di carriera fu a Loreo, alla Procura del Re in Ravenna, a Meldola e poi a Forlì, donde nel 1917 andò a Roma nelle funzioni di sostituto procuratore del Re e poi a Cremona con lo stesso incarico. Negli anni

(*) L'on. prof. Aldo Spallicci.

1922-23 fu a Roma nelle funzioni di segretario di gabinetto del Guardasigilli. Promosso Consigliere di Corte d'Appello andò a Trieste ove rimase a lungo. Per nuova promozione ritornò nella Magistratura requirente per cui l'anno 1941 lo trovò Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Palermo e nell'anno successivo passò, con le stesse funzioni, a Firenze. Il 20 luglio 1943 ritornò a Roma a presiedere una sezione della Corte Suprema ove rimase fino al suo collocamento a riposo per limiti di età, avvenuto nel 1950, col grado di primo presidente onorario della Corte di Cassazione.

Queste, in rapida sintesi, le tappe di una brillantissima carriera percorsa fino al raggiungimento dei più alti gradi.

Nessuno meglio della classe forense può giudicare un magistrato; e la classe forense è universalmente concorde nel riconoscere in Antonio Serena Monghini oltre che un magistrato dotto e di ingegno, un giudice equilibrato e profondamente umano, distinto e signore, talchè fu definito un magistrato umanista.

Fu componente della commissione di disciplina dei magistrati i quali gli diedero prova della loro grande stima chiamandolo a presiedere l'assemblea della loro associazione svoltasi in Roma nel novembre 1949.

Nel diritto civile Antonio Serena Monghini esordì venticinquenne con una monografia dal titolo *La istituzione di erede del nascituro non concepito* scritta con la chiarezza propria di chi domina la materia trattata. La disamina della istituzione nel campo della storia del diritto e in quello del diritto comparato, la critica della controversa dottrina e della dibattuta giurisprudenza e le conclusioni alle quali giunge, dimostrano nel giovane autore grande profondità di studio e vastità di cultura giuridica. Fu un esordio promettentissimo che non ebbe seguito perchè, crediamo di poterlo affermare con certezza, la carriera dell'Autore si svolse poi per maggior parte nel campo penale.

È nei tempi tormentati e difficili che gli uomini danno la misura del loro valore. È stato durante la crisi della giustizia penale italiana del recente dopoguerra che Antonio Serena Monghini ha riconfermato le sue alte doti di uomo e di magistrato.

Si presentarono allora nel campo della giustizia penale, alla quale egli dedicava l'opera sua come presidente della seconda sezione della Corte Suprema, grossi problemi sui quali espresse sempre il suo pensiero lontano dalle astrattezze dottrinarie ma alimentato da concretezza e da realistica visione dei fatti. Quando venne

in discussione il problema del ripristino della giuria popolare, Antonio Serena Monghini espresse, in due scritti apparsi sulla « Rivista penale » oltre che in altre occasioni, la sua opinione circa quell'istituto che, secondo lui, non aveva mai funzionato bene. Ma indicò egualmente una soluzione del problema che teneva conto del suo animo democratico e della sua esperienza di magistrato. Egli scrisse: « Se per i delitti che esattamente possono definirsi politici e per i delitti per i quali sono comminate le pene più gravi, si vuole effettivamente ripristinare l'istituto della giuria, si provveda a stabilire l'elettività dei giudici popolari, con elezioni di secondo grado, riconoscendo che la presunzione per cui dieci o otto cittadini designati dalla sorte fra una massa amorfa rappresentino l'espressione del sentimento popolare della giustizia costituisce un feticcio falsamente democratico, rinnegato dalla scienza e dalla esperienza » (1).

In altro scritto così precisava il suo pensiero: « Secondo i principi della sana democrazia, il potere è esercitato dai migliori per designazione, diretta o indiretta, di tutti i cittadini.

« Questo criterio dovrebbe estendersi progressivamente all'amministrazione della giustizia anche in Italia, considerando che l'elettività dei giudici è una meta già raggiunta, o a cui tendono, le democrazie più evolute.

« Se si ritiene pertanto che nei casi di reati più gravi l'elemento popolare debba concorrere alla amministrazione della giustizia, è opportuno che tali giudici siano scelti tra i cittadini che per le loro qualità intellettuali e morali, appaiono al popolo o ai suoi legittimi rappresentanti, come i più idonei all'esercizio di tale alta funzione » (2). Chiariva poi che « i giurati dovrebbero essere designati dalle assemblee provinciali o regionali » (3).

La legislazione del dopoguerra non fu certamente un esempio di fedeltà ai principi generali della nostra tradizione giuridica. I sistemi inquisitori, allora instaurati, furono certamente detestati da rette coscienze. Antonio Serena Monghini non tacque e scrisse: « Al male prodotto da una legislazione nefasta deve aggiungersi l'introduzione di metodi inumani nei confronti dei colpevoli, veri o presunti, per indurli a confessare o a svelare i nomi dei correi,

(1) *La crisi della Giustizia penale in Italia*, estratto dalla « Rivista penale », LXXII (1947), p. 11.

(2) *Da La scienza istruisce i processi, la scienza li discute e l'ignoranza li decide*, in « Rivista penale », LXXI (1946), p. 747.

(3) *La crisi della Giustizia penale in Italia*, in « Rivista penale », LXXII (1947), p. 9 dell'estratto.

sistemi che in certo modo portarono al ristabilimento della tortura come mezzo di inquisizione, senza neppure le garanzie che nei secoli andati regolavano tale barbaro istituto, ripudiato dalla coscienza umana. Purtroppo tali sistemi non sembrano interamente abbandonati, come si rileva da informazioni giornalistiche, che non risultano smentite, le quali parlano di interrogatori estenuanti, dell'uso di mezzi ipnotici e talvolta di vere e proprie sevizie » (4).

Altro motivo di disordine e di sostanziale ingiustizia sono stati i troppo frequenti provvedimenti di amnistia e di indulto. Contro di essi Antonio Serena Monghini che pure, come si può vedere da tutti i suoi scritti, era pieno di umana comprensione nei confronti dei colpevoli, levò la sua voce scrivendo: « In materia di giustizia penale possono aversi le opinioni più diverse: si può essere contrari o favorevoli alla pena di morte, alle pene perpetue, alle pene lunghe; si può ritenere che invece di espiatione dovrebbe parlarsi di rieducazione dei condannati e così via; ma quello che nessuna scuola ammette è l'indiscriminata, periodica abrogazione della legge penale di fronte a reati di notevole gravità, abrogazione che, oltre tutto, favorisce l'arricchimento illecito anche in misura ingente mediante mezzi delittuosi.

« Si deve in ogni modo favorire la rieducazione, la riabilitazione del reo; ma a ciò si può provvedere con la condanna condizionale, con la liberazione condizionale, con la grazia. Questi provvedimenti presuppongono l'esame della personalità dei singoli condannati, dell'ambiente familiare in cui sono stati allevati, della cattiva educazione ricevuta, delle misere condizioni economiche, delle circostanze insomma che possono avere indotto il colpevole a delinquere. Amnistie in massa non sono invece concepibili se non per i reati politici (e non per gravi reati comuni commessi per cause politiche) e in genere per violazione di norme di eccezione, determinate da speciali contingenze economiche. Quanto sarebbe più giusto e più umano che lo Stato per solennizzare determinate fauste ricorrenze sovvenisse i miseri e i bisognosi, invece di rinunciare al provento di multe e di ammende spesso dovute da persone in grado di pagarle » (5).

Serena Monghini fu severo contro le amnistie e gli indulti e perciò non esitò a rimproverare i parlamentari della sua parte politica, alla quale era molto affezionato, per non avere svolto una

(4) *Ibidem*, p. 5.

(5) *Ibidem*, p. 7.

valida opposizione alle amnistie. « Essi, scrisse, avrebbero dovuto ricordare che uno dei loro capi più illustri, Giovanni Giolitti, si vantò più volte di non aver promosse amnistie durante i lunghi anni in cui fu Presidente del Consiglio, se non per reati di lieve entità commessi in occasione di agitazioni politiche e sociali o comunque presumibilmente determinati dal bisogno » (6).

Altro grave problema della giustizia nel dopoguerra fu quello delle riforme alla legislazione penale. Antonio Serena Monghini individuò i punti essenziali e indicò una risoluzione del problema. Si trattava di una soluzione immediata ma fattibile abbastanza facilmente e che avrebbe permesso di rimediare a molti inconvenienti fino a quando sarebbero stati pronti nuovi codici. Egli propose di « eliminare dal codice penale le norme che contrastano con un regime sinceramente rispettoso delle libertà politiche dei cittadini e assicurare con opportune modifiche di talune norme del codice di procedura i diritti della difesa dell'imputato, contemperandoli con quelli supremi della difesa sociale. Bandire ogni abusiva restrizione della libertà personale dei cittadini, sopprimendo o riducendo in limiti ristretti i cosiddetti fermi di polizia e ristabilendo la norma per cui ogni persona arrestata deve essere posta entro quarant'otto ore dal suo arresto a disposizione dell'autorità giudiziaria;... aumentare e rendere sempre più efficienti i centri di rieducazione dei minorenni » (7).

A proposito dei minori va osservato che Antonio Serena Monghini ritornò più volte sul problema, oggi di molta attualità, della prevenzione della delinquenza minorile. In un uomo che aveva saputo cogliere il frutto di tanto vasta esperienza giudiziaria e umana non potè mancare la sensazione che in un mondo che sorgeva dalle rovine di una guerra immane come l'ultimo conflitto mondiale si sarebbe presentato, urgente ma non irrisolvibile, un problema di delinquenza minorile. Molti delle generazioni bruciate dalla guerra non sarebbero stati dei buoni educatori dei loro figli i quali con i mezzi che mette a loro disposizione la vita moderna avrebbero potuto facilmente scivolare nel male. Perciò bisognava prevenire e Antonio Serena Monghini ammonì che occorreva « aumentare il numero degli istituti saggiamente e amorevolmente guidati, destinati ad accogliere i minori che danno segno di traviamiento e quelli

(6) *In tema di amnistia e di indulto*, in « Politica parlamentare », di gennaio-febbraio 1954, p. 6 dell'estratto.

(7) *La crisi della Giustizia penale in Italia*, in « Rivista penale », LXXII (1947), p. 9 dell'estratto.

maltrattati e spesso indotti al male dalla miseria o dal cattivo esempio dei genitori, senza lasciare in buona parte tale compito nobilissimo alla iniziativa privata. Si farà così opera non solo cristiana ed umana ma si continuerà a difendere la società da coloro che sono destinati altrimenti a divenire i suoi nemici più pericolosi » (8).

Antonio Serena Monghini invocava, dunque, una vasta opera di prevenzione. Nel contempo raccomandava alla stampa di accompagnare l'opera di redenzione facendo un moderato ed equo uso del diritto di cronaca. Come « in Francia, scriveva, e particolarmente in Svizzera i giornali dando notizia dei delitti non pubblicano i nomi dei colpevoli ma li indicano con le semplici iniziali quando si tratta di minorenni e anche quando si tratta di persone che per la prima volta si sono macchiate di un delitto che non rivesta particolare gravità. Consuetudine veramente civile e che evita, fra l'altro, che chi si è redento di un primo fallo veda un giorno riesumato un vecchio giornale che parla del suo trascorso e della condanna, rendendo così vano il concesso perdono giudiziale e l'ordinata non menzione nel certificato penale della riportata condanna » (9).

Si era in tempi in cui urgeva la ricostruzione economica del Paese che per Serena Monghini era legata a quella morale. Questa a sua volta non poteva essere disgiunta da una sana amministrazione della giustizia penale. « L'opera di ricostruzione economica, egli scrisse, dell'Italia deve essere accompagnata dall'opera di ricostruzione morale; perchè questa possa attuarsi è indispensabile anzitutto ristabilire in tutti i campi l'osservanza della legge. La giustizia penale in particolare deve essere applicata con ogni scrupolo e con *sentimento di umana comprensione*, specialmente per quanto riguarda la delinquenza minorile e nei confronti di coloro che per la prima volta delinquono, ma non deve essere più oltre abbandonata alla mercè di provvedimenti inconsiderati che, sotto il seducente nome di atti di clemenza, sconvolgono e privano di ogni prestigio e di ogni efficacia l'alto magistero punitivo » (10).

Mi sono soffermato a riportare le parole di Antonio Serena Monghini perchè da esse, e non dalle mie, balza il suo ritratto di uomo e di magistrato.

(8) *In tema di amnistia e di indulto*, in « Politica parlamentare », di gennaio-febbraio 1954, p. 8 dell'estratto.

(9) *La crisi della Giustizia penale in Italia*, in « Rivista penale », LXXII (1947), p. 9 dell'estratto.

(10) *Amnistia e indulto nella nuova Costituzione Italiana*, in « Risorgimento Liberale », del 20 settembre 1947.

Ho già accennato alla esperienza politica di Antonio Serena Monghini che, come la maggior parte dei romagnoli, da giovanissimo aveva fatto parte di formazioni politiche. Ispirandosi alle tradizioni risorgimentali e agli ideali di libertà e di democrazia della sua antica famiglia, partecipò alle battaglie politiche del circolo liberale ravennate « Patria e Progresso » e collaborò al « Corriere di Romagna » che ne era il portavoce. Studente, in Roma, negli anni 1902 e 1903 collaborò a « La Patria », giornale diretto dal progressista ravennate Federico Fabbri, uomo di formazione risorgimentale essendo stato, in gioventù, membro attivo del comitato di Ravenna della Società Nazionale. In questi fatti dobbiamo ricercare i motivi che generarono in Serena Monghini l'esigenza spirituale di una cultura che varcando il campo professionale lo portò verso gli studi storici risorgimentali.

Poichè nella sua famiglia aveva nobile materiale fu naturale che, anzitutto, si rivolgesse a quello. Nacque così il volume dal titolo: *Francesco Serena giacobino ravennate e Antonio Monghini deputato alla Costituente romana*, edito dallo Zanichelli nel 1930. Trattando dei due antenati l'autore presenta un quadro dei loro tempi offrendo così non solo la storia dei due personaggi, ma una visione della città di Ravenna, e talvolta anche della regione romagnola di quei tempi. Lavoro rigorosamente documentato, quantunque di dilettevole lettura, costituisce opera di notevole importanza per la conoscenza della storia del Risorgimento in Romagna.

L'anno successivo pubblicò uno studio sulla rivoluzione del 1831 in Ravenna e sul combattimento di Rimini. Ad esso faceva seguito nel 1933 uno studio sui tarroniani e sugli zamboniani a Ravenna che costituisce un'appendice del precedente lavoro. Anche questi sono due studi rigorosamente documentati che portano luce su di un importante periodo di attività politica ravennate.

Nel cinquantenario garibaldino del 1932 pubblicò, in « Romagna Garibaldina », un articolo su *Garibaldi e un patrizio ravennate*, che illustra la figura del combattente per l'indipendenza d'Italia e volontario garibaldino, conte Giovanni Gherardini.

Questi gli scritti di storia risorgimentale pubblicati da Antonio Serena Monghini che fu cultore zelantissimo quanto erudito delle patrie memorie. A dimostrazione valga ricordare che Serena Monghini constatò che nel lapidario che ricorda i ravennati caduti per la Patria mancavano due nomi. Intervenne presso l'amministrazione comunale con insistenza fino a quando gli fu dato atto della omissione e gli fu assicurato che i nomi dei due dimenticati, il te-

nente Antonio Plazzini e il conte Teseo Rasponi, sarebbero stati scolpiti nel sacrario dei Caduti.

Agli scritti di storia risorgimentale Antonio Serena Monghini aggiunse un libro che si può dire di storia contemporanea, frutto di annotazioni fatte da lui, con la precisa sensazione della eccezionalità dei tempi, dal 1932 al 1943. Con quelle annotazioni fece il libro dal titolo *Dal decennale alla catastrofe* pubblicato dalla Casa editrice Garzanti nel 1953, libro esaurito e oramai trovabile solo in antiquariato. L'autore mostra la sua esatta valutazione degli avvenimenti politici italiani ed europei del decennio annotando, tra di essi, quelli determinanti sì da dare, di quel vorticoso susseguirsi di fatti, una raccolta eclettica ma panoramica degli eventi politici italiani inquadrati nel mondo europeo. Antonio Serena Monghini con la sua sintesi panoramica offre una buona guida per chi si accinga a studiare quel periodo della nostra storia.

Dal decennale alla catastrofe fu un lavoro portato a termine con la pubblicazione, avvenuta quando l'autore era già andato a riposo. Cosa possibile perchè Antonio Serena Monghini aveva lasciato la magistratura quando era ancora vigoroso e poté perciò continuare a lavorare per la cultura ma soprattutto a beneficio della sua città, di cui era amatissimo. Per questo accettò la presidenza della Cassa di Risparmio di Ravenna che tenne per lungo tempo. Ufficio gravoso che non offre altro utile all'infuori di quello di poter giovare ai propri concittadini poichè la Cassa di Risparmio è un ente con scopi soltanto benefici. Con la Cassa di Risparmio presiedette anche gli asili infantili, emanazione dell'ente bancario, che conobbero le sue assidue cure. Dall'ufficio di presidente della Cassa Antonio Serena Manghini si rese benemerito di Ravenna promuovendo, non senza superare avversioni, il ripristino dei chiostri francescani che ora abbelliscono il cuore della città e creano una atmosfera che si addice alla tomba di Dante a loro attigua. Il ripristino dei chiostri non era fine a se stesso per Antonio Serena Monghini per il quale segnava l'inizio di più vasta opera per proteggere, col silenzio, la tomba del Poeta.

Altra benemerita del Serena Monghini, quale presidente della Cassa di Risparmio, è il grande contributo dato per la conservazione del patrimonio storico custodito dall'Archivio di Stato di Ravenna, che, proprio per interessamento suo, ha potuto aver sede nella parte

(11) DE RENZI, *I liberali di caffè Greco*, in « Illustrazione Siciliana », del 10 novembre 1948.

superiore dei chiostri, in locali che offrono sicurezza e decoro. Non piccoli e non pochi furono gli ostacoli che Antonio Serena Monghini dovette superare per cui ben meritò per questo e per il ripristino dei chiostri, la medaglia d'oro dei benemeriti della cultura conferitagli del Capo dello Stato, che già lo aveva insignito del cavalierato di gran croce al merito della Repubblica Italiana.

Durante la presidenza Serena Monghini non si ricorse mai invano alla Cassa di Risparmio di Ravenna per opere di beneficenza e di conservazione del patrimonio culturale e storico.

Anche nella vita privata Antonio Serena Monghini fu un buon conservatore del patrimonio storico-artistico come appare dal modo col quale ha tenuto numerosi pezzi archeologici raccolti dai suoi zii e a lui lasciati e dei quali parlerà, fra poco, il prof. Mansuelli.

Giunto al termine di questa mia povera ma affettuosa rievocazione prego di consentirmi di chiudere con un ricordo personale. Antonio Serena Monghini, che mi conosceva per essergli stato presentato dieci anni or sono, seppe che mi occupavo di cose che stavano a cuore anche a lui. Per parlarmene mi convocò, tramite un comune amico, alla presidenza della Cassa ove fui intrattenuto a lungo in affabile colloquio nel quale subito rivelò la sua superiore personalità. Appena uscito dal suo ufficio per spontaneo richiamo di idee mi ricordai di aver letto che per un certo tempo e periodicamente, in Roma si riunivano, come in cenacolo, attorno a Umberto Ricci, che presiedeva, uomini che rispondono ai nomi di Benedetto Croce, Alessandro Casati, Gaetano Mosca, Pasquale Jannaccone, Giuseppe Prezzolini, G. U. Papi, Gioacchino Volpe, Gustavo Del Vecchio, Silvio Leicht ed altri illustri e che tra di loro prendeva regolarmente posto anche Antonio Serena Monghini. Bastava conoscerlo per sapere come egli poteva stare degnamente in tanta compagnia.

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI DI ANTONIO SERENA MONGHINI

SCRITTI STORICI

- 1) *Francesco Serena giacobino ravennate e Antonio Monghini Deputato alla Costituente Romana*, Zanichelli, Bologna 1930.
- 2) *La rivoluzione del 1831 a Ravenna e il combattimento di Rimini*, nel « *Diario Ravennate* » del 1931.
- 3) *Garibaldi e un patrizio ravennate*, in « *Romagna Garibaldina* », Ravenna 1932. (Numero unico nel cinquantenario della morte di Garibaldi).

- 4) *Tarroniani e Zamboniani a Ravenna*, in « Rivista del Comune di Ravenna » del 1933.
- 5) *Dal decennale alla catastrofe*, Garzanti, Milano 1953.

SCRITTI GIURIDICI

- 6) *La istituzione di erede del nascituro non concepito*, Tipolitografia ravennana, Ravenna 1905.
- 7) *Politica e Democrazia*, in « La Magistratura » del gennaio 1920.
- 8) *La scienza istruisce i processi, la scienza li discute e l'ignoranza li decide*, in « Rivista penale », 1946.
- 9) *La crisi della Giustizia penale*, in « Rivista penale », LXXII (1947).
- 10) *Amnistia, indulto e grazia nella nuova Costituzione*, in « Risorgimento Liberale » del 20 settembre 1947.
- 11) *Compiti futuri dell'Associazione Magistrati*, in « La Magistratura » del 20 dicembre 1948.
- 12) *La modifica dell'art. 72 del Codice di Procedura Civile*, in « I Rostri » del settembre-ottobre 1950.
- 13) *In tema di amnistia e indulto*, in « La politica parlamentare », fascicolo gennaio-febbraio 1954.
- 14) *Il ritorno della giuria è deprecabile*, in « Riv. pen. », LXXI (1946), p. 604. A. Serena Monghini nel febbraio 1923 ebbe, dall'allora Guardasigilli, un alto elogio per il valido contributo dato alla preparazione della Relazione sul progetto del nuovo codice penale.

15) COLLABORAZIONI:

1901-1902 al « Corriere di Romagna »

1901-1902 a « La Patria »

1946 a « I Tribunali », risposta ad un questionario sulla riforma dell'Ordinamento Giudiziario.

- 16) *DISCORSO*: prolusione sui nuovi codici penali tenuta il 19 giugno 1931 nell'aula della Corte di Assise di Trieste.
- 17) *CONTRIBUTO* alla preparazione della Relazione sul progetto di nuovo codice penale.